

TRASMISSIONE DELLA DELAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO

Si espone la seguente fattispecie: “Tizio celibe e senza figli muore *ab intestato* lasciando eredi tre fratelli germani: Caio, Sempronia e Mevio. Successivamente muore la sorella Sempronia senza aver accettato l’eredità né rinunciato alla medesima, lasciando quale unica erede legittima la propria figlia Filana. Filana, trasmissaria della delazione, intende rinunciare all’eredità di Tizio. La medesima Filana ha una figlia maggiorenne, Filetta”.

Si chiede, al riguardo, qualora la trasmissaria Filana rinunci all’eredità del *de cuius* Tizio, se nel diritto di accettare subentri Filetta per rappresentazione ovvero si verifichi l’accrescimento a favore degli altri chiamati alla successione di Tizio.

Come noto, la trasmissione della delazione, disciplinata dall’art. 479 c.c., produce quale effetto l’investitura in capo al trasmissario dell’intera posizione giuridica che faceva capo al trasmittente. Il trasmissario, in altri termini, risulta essere destinatario di due distinte delazioni (nei confronti dell’eredità del trasmittente e dell’originario *de cuius*) e titolare di due diversi diritti di accettare l’eredità.

Con riferimento alla rinuncia alla eredità, in dottrina ⁽¹⁾ sono state evidenziate due possibilità.

Il trasmissario potrebbe, anzitutto, rinunciare all’eredità del trasmittente. In tal caso egli perde anche il diritto di accettare l’eredità dell’originario *de cuius*, essendo tale diritto ricompreso nell’eredità del trasmittente.

Il trasmissario, inoltre, potrebbe rinunciare all’eredità dell’originario *de cuius*. In questo caso si determinerebbe l’accettazione tacita dell’eredità del trasmittente, esercitando il trasmissario un diritto ricompreso nell’eredità del primo.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, si pone il dubbio se l’eredità rinunciata vada ai rappresentanti del trasmissario ovvero agli altri successibili dell’originario *de cuius* ⁽²⁾.

In favore dell’operare della rappresentazione potrebbe invocarsi la natura della trasmissione della delazione. Questa, infatti, fa subentrare il trasmissario nella medesima posizione del trasmittente. La delazione resta la medesima, pur mutandone il destinatario ⁽³⁾. In caso di rinuncia del trasmissario all’eredità del primo *de cuius*, dunque, potrebbe operare il meccanismo della rappresentazione, laddove ne ricorrano i presupposti ⁽⁴⁾.

In particolare, nel caso in esame, poiché il trasmittente (Sempronia) è un fratello del *de cuius*, trasmissario (Filana) è un figlio del trasmittente e vi è un figlio del trasmissario (Filetta), potrebbe sostenersi, accedendo a questa tesi, che la quota del rinunziante (Filana) vada al discendente (Filetta) per rappresentazione.

Diversamente, in favore dell’accrescimento in favore degli altri chiamati dell’originario *de cuius* potrebbe richiamarsi l’eccezionalità dell’istituto della rappresentazione, che non può essere esteso a fattispecie diverse da quella prevista. Tale argomento, confortato dalla relazione al progetto definitivo del codice, è stato in particolare utilizzato da parte di dottrina e giurisprudenza in relazione al problema del nipote *ex fratre* quale soggetto rappresentato ⁽⁵⁾.

Nel caso in esame, dunque, poiché il rinunziante (Filana) non è né un fratello né un figlio del *de cuius* non potrebbe operare il meccanismo della rappresentazione (in favore di Filetta). La quota rinunciata dovrebbe dunque accrescersi in favore degli altri chiamati del primo *de cuius* (Caio e Mevio).

Si badi, al riguardo, che in favore di quest'ultimo orientamento si è pronunciata una risalente sentenza della Suprema Corte ⁽⁶⁾, secondo la quale «qualora il chiamato a un'eredità muoia senza averla accettata o ripudiata, e i suoi eredi facciano rinuncia, questa ha effetto anche rispetto al diritto del trasmittente (che consisteva nel solo *jus delationis* e cioè nella facoltà alternativa di accettazione o di rinuncia), e quindi l'eredità così rinunciata va devoluta ai rimanenti successibili dell'originario *de cuius*, con esclusione dei rinunciatari e del loro trasmittente, che va parimenti ritenuto rinunciatario come colui che, mai avendo accettato, fu titolare del solo diritto di delazione risoltosi nella rinuncia esercitata dai suoi eredi».

Ciò detto, in mancanza di orientamenti univoci di dottrina e giurisprudenza sul problema in esame, non può che rimettersi la scelta della tesi preferibile alla prudenza ed alla sensibilità del Notaio.

Marco Bellinvia

1) CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 111.

2) Il dubbio è sollevato da CAPOZZI, *op. cit.*, 111, nt. 198.

3) Cfr. SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, dir. da RESCIGNO, Padova, 2010, 300 ss.; CICALA, *La trasmissione del diritto di accettare l'eredità*, in *Trattato di dir. delle succ. e don.* dir. da BONILINI, I, Milano, 2009, 1069 ss.

4) In tal senso sembrerebbe esprimersi FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Art. 456-511, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 300, laddove afferma che «La trasmissione della delazione esclude anche la successione per rappresentazione in quanto il trasmissario, prendendo il posto del trasmittente, impedisce il realizzarsi dei presupposti della rappresentazione. **Solo quando il trasmissario rinunciasse potrebbe farsi luogo a successione per rappresentazione**».

5) Cfr. CAPOZZI, *op. cit.*, 216 con dottrina e giurisprudenza ivi citati.

6) Cass. 20 aprile 1944, n. 266, in *Rep. foro it.* 1943-45, [Successione legittima o testamentaria n. 177], 155; nonché richiamata in RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Libro II, a cura di CARNEVALE, MILANO, 2012, 441.